Il distacco dei lavoratori

nel coordinamento europeo della sicurezza sociale

Mobilità · tutela previdenziale · certezza delle regole

Marco D'Alessandris
Direzione Centrale Entrate · INPS

01 · IL PUNTO DI PARTENZA

La domanda fondamentale

Dalla legislazione applicabile discendono tutti gli obblighi previdenziali.

Quale legislazione previdenziale si applica a chi lavora temporaneamente in un altro Stato membro?

01 Contributi
da versare

02 Diritti
del lavoratore

03 Obblighi
del datore

04 Doppia contribuzione
da prevenire

02 · REGOLA GENERALE

Lex loci laboris

Articolo 11 del Regolamento (CE) n. 883/2004

REGOLA

Si applica la legislazione dello Stato in cui è svolta l'attività lavorativa.

Una sola legislazione applicabile

Unicità

Nessuna sovrapposizione di sistemi

Certezza

Obblighi chiaramente individuati

Semplificazione

Continuità della posizione assicurativa

03 · LA DEROGA

Il distacco

Articolo 12 del Regolamento (CE) n. 883/2004

A Effetto della deroga

Chi viene inviato temporaneamente in un altro Stato membro continua ad essere assicurato nel Paese di provenienza.

B Finalità

Favorire la mobilità e la libera prestazione di servizi, evitando frequenti cambi di posizione previdenziale.

Il distacco è uno strumento di mobilità, non uno strumento di elusione.

04 · REQUISITI

Le condizioni essenziali

Le condizioni devono coesistere: il solo limite temporale non basta.

01 Temporaneità

Attività all’estero limitata nel tempo

02 Rapporto originario

Persistenza del rapporto con il datore

03 Attività sostanziale

Impresa effettiva nello Stato di stabilimento

04 Nessuna sostituzione

Il lavoratore non sostituisce altro distaccato

05 · VALUTAZIONE SOSTANZIALE

Il cuore dell’istituto: il legame organico

L’elemento decisivo è la continuità del rapporto con l’impresa distaccante.

Potere datoriale

Resta in capo all’impresa di origine

Direzione effettiva

La realtà prevale sugli elementi formali



Continuità

Il rapporto di lavoro non si interrompe

Responsabilità

L’impresa mantiene il ruolo sostanziale

06 · IMPRESA DISTACCANTE

Un collegamento reale con lo Stato di origine

L'impresa deve svolgere attività sostanziali nello Stato di stabilimento.

01 Organizzazione

Struttura e mezzi effettivamente presenti

02 Personale

Quota e funzioni del personale impiegato

03 Attività

Luogo e consistenza delle operazioni

04 Radicamento

Presenza economica non meramente formale

07 · DOCUMENTO A1

Dall’istruttoria alla certificazione



Istruttoria

Raccolta degli elementi

Verifica

Controllo dei requisiti

A1

Certificazione finale

Mobilità senza rinunciare alla certezza del diritto.

Direzione Centrale Entrate

Procedura di rilascio del certificato di legislazione di sicurezza sociale applicabile (PDA1)

A1

Certificato relativo alla legislazione di sicurezza sociale applicabile all'interessato

Regolamenti (CE) n.883/2004 e n. 987/2009 (*)

AVVERTENZE PER L' INTERESSATO

Il presente certificato riguarda la legislazione di sicurezza sociale applicabile e certifica che Lei non ha nessun obbligo di pagare i contributi in un altro Stato.

Prima di lasciare il paese presso il quale Lei è assicurato per andare a lavorare in un altro Stato, si accerti di avere i documenti che Le danno il diritto di ricevere le necessarie prestazioni in natura (ad es. cure mediche, trattamento ospedaliero e altro) nello Stato in cui si recherà a lavorare.

- **Se soggiornerà solo temporaneamente nello Stato in cui si recherà a lavorare, richieda all'istituzione di assistenza sanitaria la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM – EHIC). Dovrà presentare questa Tessera all'Istituzione che le fornirà assistenza sanitaria qualora avesse bisogno delle prestazioni in natura durante il suo soggiorno.**
- **Se dovesse andare a vivere nello Stato in cui si recherà a lavorare, dovrà chiedere all'Istituzione di assistenza sanitaria il modello S1 e presentarlo quanto prima alla competente Istituzione di assistenza sanitaria del paese in cui si recherà a lavorare (**).**

Inoltre, l'Istituzione di sicurezza sociale dello Stato in cui soggiornerà le erogherà provvisoriamente anche le prestazioni speciali in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

1. DATI PERSONALI DELL'INTERESSATO

1.1	Numero di identificazione personale	☐ Donna	☐ Uomo
1.2	Cognome/i		
1.3	Nome/i		

TIPOLOGIE DI SITUAZIONI PER LE QUALI DEVE ESSERE RILASCIATO IL PDA1

1. Distacco in uno Stato dell'UE di un lavoratore subordinato o autonomo

2. Esercizio di attività lavorativa in due o più Stati dell'UE

3. Situazioni particolari (dipendenti pubblici, personale di volo e marittimi)

Effetti connessi al rilascio del PD A1 per distacco



Pagamento dei contributi in un solo Stato

Continuità contributiva nello Stato di provenienza

Chi rilascia l’A1

INPS

Istituzione competente al rilascio del Documento Portatile A1

Gestione richieste di distacco

DISTACCO

FINO A 24 MESI

La domanda è gestita dalla Struttura territoriale che ha in carico la posizione dell'azienda.

PROROGA DISTACCO

OLTRE 24 MESI (art 16 Reg. CE 883/2004)

La trattazione compete alle Direzioni regionali, secondo il Paese di destinazione .

Certificazioni A1 per distacco

Dati 2024, documenti rilevati nel 2025

253.973

PD A1 per distacco di lavoratori dipendenti

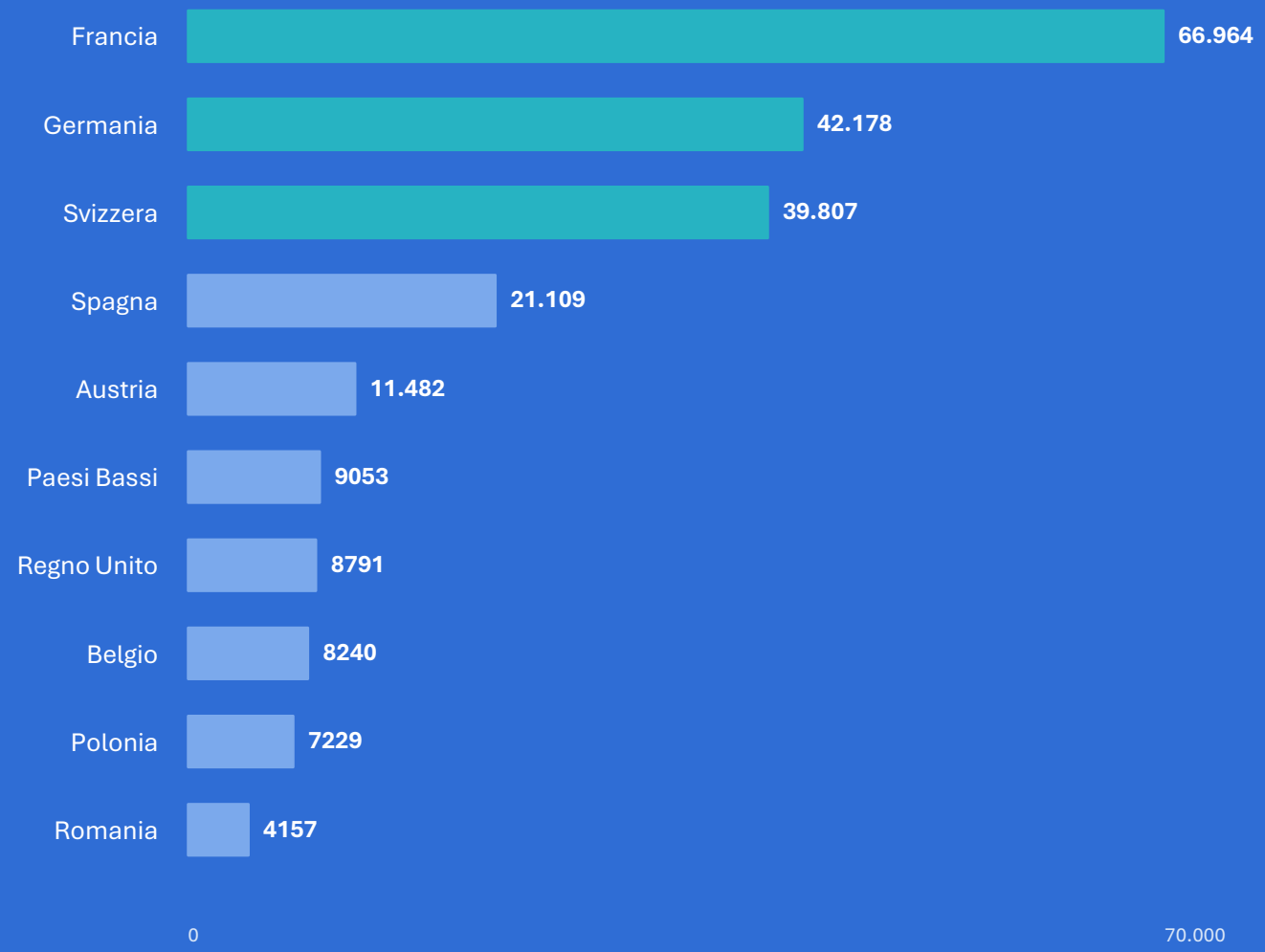


Francia	**66.964**
Germania	**42.178**
Svizzera	**39.807**
Spagna	**21.109**

Il totale dei valori per Paese coincide con 253.973.

Principali Paesi di destinazione

Numero di distacchi, anno di riferimento 2024



Francia, Germania e Svizzera rappresentano complessivamente **148.949** distacchi.

Chi presenta la domanda di rilascio del PDA1 per distacco di lavoratori dipendenti

Datore di lavoro e intermediari autorizzati

Direzione Centrale Entrate

Quando presentare la domanda per il rilascio del PDA1

PRIMA DELLA PARTENZA DEL LAVORATORE.



Modalità di presentazione della domanda di rilascio del DPA1

Servizio on line dedicato

Tutti i soggetti abilitati fanno la richiesta telematica di PDA1attraverso un portale esclusivamente dedicato a questo servizio.

La procedura in 5 passaggi

Un flusso interamente telematico, dalla richiesta alla consegna

1

Accesso

Servizio dedicato

2

Compilazione

Dati e allegati

3

Instradamento

Ufficio competente

4

Istruttoria

Controlli e verifiche

5

Rilascio

PDF via e-mail/PEC

La data di partenza del lavoratore orienta la priorità di trattazione.

Revisione dei Regolamenti di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale : modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2026/2359 nel settore della legislazione applicabile

Le principali tappe della revisione

DICEMBRE 2016

Proposta della Commissione europea

1 NOVEMBRE 2026

Entrata in vigore del Regolamento (UE) 2026/2359

2 NOVEMBRE 2028

Applicazione delle disposizioni in materia di legislazione applicabile

Distacco: condizioni più rigorose

Art. 12 Reg. (CE) 883/2004; art. 14, parr. 1, 1 bis e 3 Reg. (CE) 987/2009

Affiliazione preventiva

Almeno tre mesi immediatamente precedenti per il lavoratore assunto in vista del distacco e per il lavoratore autonomo.



Distacco: condizioni più rigorose

Art. 12 Reg. (CE) 883/2004; art. 14, parr. 1, 1 bis e 3 Reg. (CE) 987/2009

Affiliazione preventiva

Almeno tre mesi immediatamente precedenti per il lavoratore assunto in vista del distacco e per il lavoratore autonomo.

Periodo di interruzione

Dopo 24 mesi consecutivi, un nuovo distacco verso lo stesso Stato è possible solo dopo almeno due mesi di interruzione, salvo deroga ex art. 16 del Reg. (CE) 883/2004.



Distacco: condizioni più rigorose

Art. 12 Reg. (CE) 883/2004; art. 14, parr. 1, 1 bis e 3 Reg. (CE) 987/2009

Affiliazione preventiva

Almeno tre mesi immediatamente precedenti per il lavoratore assunto in vista del distacco e per il lavoratore autonomo.

Periodo di interruzione

Dopo 24 mesi consecutivi, un nuovo distacco verso lo stesso Stato è possible solo dopo almeno due mesi di interruzione, salvo deroga ex art. 16 del Reg. (CE) 883/2004.

Divieto di sostituzione

Estensione del divieto al lavoratore autonomo. La durata complessiva dei distacchi di persone impegnate in una determinata attività lavorativa non può superare 24 mesi.



Richiesta PD A1 in caso di distacco

Art. 15, par. 1, Reg. (CE) n. 987/2009

- **Richiesta prima dell'inizio del distacco**

Il datore di lavoro informa l'istituzione competente dello Stato la cui legislazione è applicabile e richiede il PD A1 ***prima dell'inizio dell'attività*** in un altro Stato membro. Per il lavoratore autonomo provvede l'interessato.

- **Avviso di ricevimento della richiesta**

In caso l'istituzione competente dello Stato membro non rilasci immediatamente l'attestato relativo alla legislazione applicabile, dovrà fornire un avviso di ricevimento della richiesta. L'avviso costituisce un ***elemento di prova*** dell'avvenuta informazione all'istituzione competente.

Richiesta PD A1 in caso di distacco- Esenzioni

Art. 1, par. 2, lett. e) ter, e art. 15, par. 1 ter, Reg. 987/2009

- **Viaggio per affari**

« Un'attività temporanea, subordinata o autonoma, limitata nel tempo e collegata agli interessi professionali del datore di lavoro o, nel caso di un lavoratore autonomo, della persona interessata, esclusa la prestazione di servizi o la fornitura di beni, ma compresa la partecipazione a riunioni professionali, eventi culturali e scientifici, conferenze e seminari, come quelli connessi alla ricerca accademica, o la partecipazione a corsi di formazione».

- **Tre giorni consecutivi su 30**

L'obbligo di richiesta del PD A1 non si applica alle attività la cui durata complessiva non superi tre giorni consecutivi di lavoro nell'arco di un periodo di 30 giorni consecutivi.

- **Settore edile escluso dalle esenzioni**

Elevato numero di lavoratori distaccati nel settore edile; in relazione a tali attività sono spesso individuate frodi, irregolarità o pratiche abusive; il numero di infortuni sul lavoro, compresi gli infortuni mortali, e il tasso di incidenza degli infortuni sono particolarmente elevati nel settore edile.

Attività in due o più Stati membri

Art. 14(10) Reg. (CE) 987/2009 · Determinazione legislazione applicabile

Determinazione della legislazione applicabile per un massimo di 24 mesi, sulla base della situazione prevista nei successivi 12 mesi e riesame alla scadenza.

Art. 14(12) Reg. (CE) 987/2009 · Residenti extra-UE

Residenza convenzionale nello Stato in cui si svolge la maggior parte dell'attività nell'UE.

Attività in due o più Stati membri

Art. 13, 4 bis Reg. (CE) 883/2004

Una persona che esercita un'attività subordinata o autonoma in uno Stato membro ricevendo nel contempo indennità di disoccupazione da un altro Stato membro è soggetta alla legislazione dello Stato membro che versa le prestazioni di disoccupazione.

Art. 14(5 bis) Reg (CE) 987/2009 · Sede dell'impresa

Per "sede legale o domicilio" si intende la sede legale o il domicilio in cui sono adottate le **decisioni essenziali** dell'impresa e in cui sono svolte le funzioni della sua amministrazione centrale.
L'individuazione della sede legale o del domicilio pertinente per determinare la legislazione applicabile è effettuata nel quadro di una **valutazione globale**, sulla base di fattori pertinenti per il caso, tenendo debitamente conto di ciascuno di tali fattori a seconda delle circostanze del caso. La **commissione amministrativa** stabilisce le modalità dettagliate ai fini di tale determinazione.

Digitalizzazione del procedimento e cooperazione tra le Istituzioni

Richiesta online e ricevuta automatica

I datori di lavoro o le persone interessate devono poter accedere a una richiesta di determinazione della legislazione applicabile interamente digitale.
Prova immediata dell'avvenuta richiesta.

Scambio dati tra Istituzioni

Rafforzamento dell'obbligo di informazione e cooperazione tra Istituzioni per individuare evoluzioni nelle circostanze rilevanti per i diritti e obblighi sanciti dai Regolamenti e per la lotta a frodi ed errori.

Interoperabilità

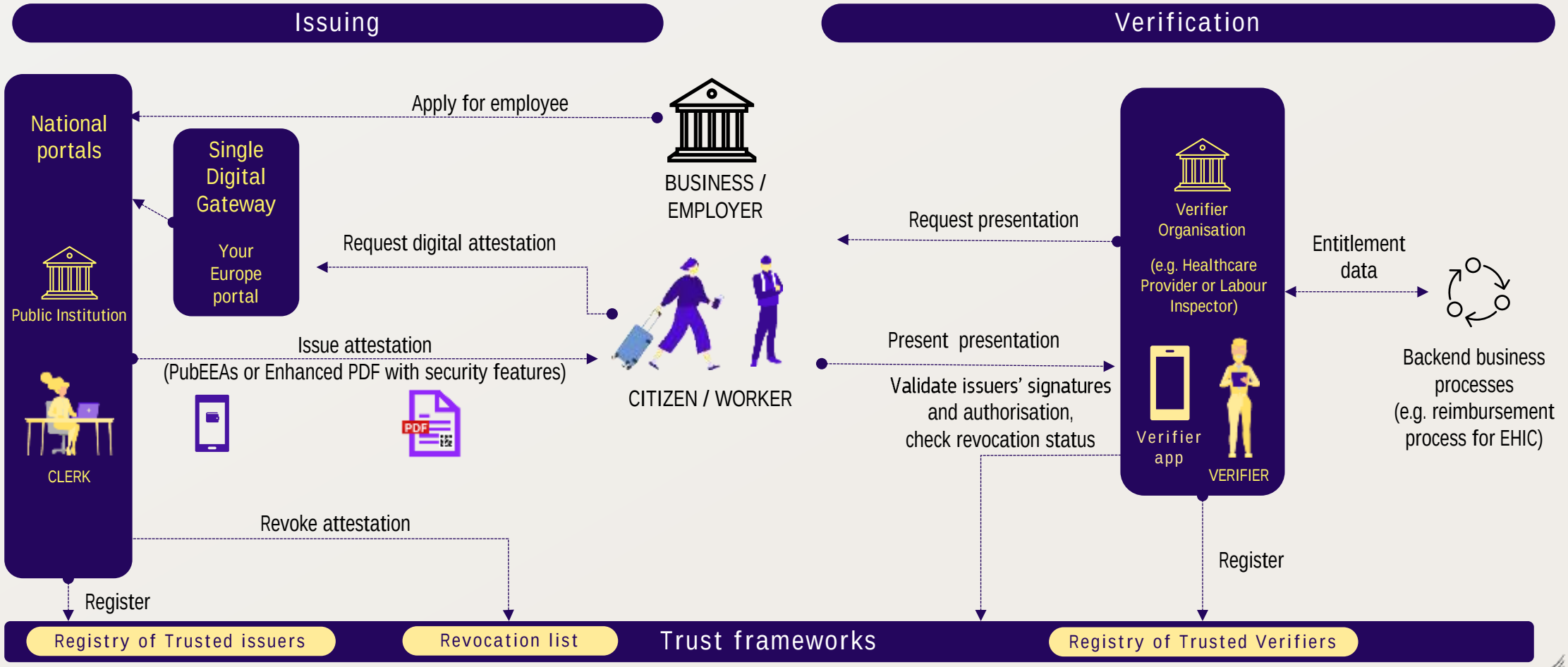
Integrazione con EESSI, ESSPASS e portafogli europei di identità digitale.

Scambio informazioni sulla legislazione applicabile

Regolamentazione della procedura da utilizzare per lo scambio di informazioni in materia di legislazione applicabile.

Grazie per l’attenzione.

Dual Approach of ESSPASS attestations



Dual Approach of ESSPASS attestations

One Attestation – Two Complementary Ways to Prove It

